# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 20 marzo 1992**

**relativa alle condizioni di polizia sanitaria ad alla certificazione sanitaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina**

(92/215/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 91/688/CEE [2], in particolare l'articolo 16,

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina sono state stabilite con la decisione 86/194/CEE della Commissione [3], modificata da ultimo dalla decisione 91/143/CEE [4], con la quale sono state adottate misure complementari di protezione sanitaria a causa del deterioramento della situazione dell'afta epizootica in Argentina;

considerando che, dall'ultimo sopralluogo effettuato dalla Comunità nel luglio 1991, è emerso un netto miglioramento della situazione generale relativa alla lotta contro l'afta epizootica in Argentina, che è attualmente comparabile alla situazione esistente negli altri paesi di questa regione colpiti dall'afta epizootica;

considerando che è quindi opportuno stabilire nuove condizioni sanitarie, per quanto riguarda le importazioni di carni fresche dall'Argentina, in armonia con le condizioni richieste per le importazioni di carni fresche in provenienza da tutti i paesi di tale regione; che è quindi necessario abrogare la decisione 86/194/CEE;

considerando che gli Stati membri e la Commissione continueranno a sorvegliare gli sviluppi della situazione dell'afta epizootica in Argentina e nei paesi di questa regione; che, in caso di necessità, possono essere adottate ulteriori misure complementari, in particolare nell'ambito di una politica sanitaria decisa su scala regionale;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dall'Argentina delle seguenti categorie di carni fresche:

a) carni fresche disossate, di bovini, ovini e caprini, escluse le frattaglie, dalle quali siano state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili e che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità del modello di cui all'allegato A;

b) carni fresche disossate o non disossate, di bovini, ovini e caprini, nati, allevati e macellati nelle regioni dell'Argentina situate a sud del 42° parallelo, che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità del modello di cui all'allegato B;

c) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità del modello di cui all'allegato C;

d) le seguenti frattaglie di bovini, oltre alle frattaglie che possono essere importate ai sensi del disposto della lettera b):

— cuori completamente puliti,

— cuori muscoli diaframmatici completamente puliti,

— lingue completamente pulite, con epitelio e senza osso, cartilagine o tonsille,

che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità del modello di cui all'allegato D.

2. Gli Stati membri vietano l'importazione dall'Argentina di carni fresche di categorie diverse da quelle elencate al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri vigilano affinché per almeno 21 giorni dal giorno della macellazione, non siano introdotte nel territorio degli Stati membri importatori le carni bovine non disossate — diverse dalle carni di solipedi domestici — provenienti dai territori situati a sud del 42° parallelo.

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 18.
[3] GU n. L 142 del 28. 5. 1986, pag. 38.
[4] GU n. L 72 del 19. 3. 1991, pag. 33.

*Articolo 2*

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri possono anche autorizzare l'importazione di alcuni tipi di frattaglie di bovini :

— fegato completamente rifilato,
— muscoli masseteri completamente rifilati,
— polmoni rifilati,
— altre frattaglie rifilate senz'osso o cartilagine,

presentando come minimo le garanzie previste nel certificato sanitario relativo ad ogni capo, conforme al modello di cui all'allegato E. I muscoli masseteri possono essere destinati tanto al consumo umano quanto alla trasformazione in alimenti per animali domestici. I polmoni, fegati ed altre frattaglie devono essere usati esclusivamente per la produzione di alimenti per animali domestici.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, può essere concessa soltanto a stabilimenti espressamente riconosciuti a tal fine dagli Stati membri. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'autorizzazione e delle condizioni di autorizzazione di tali stabilimenti.

In ogni caso, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto ad uno stabilimento di trasformazione riconosciuto dalle autorità nazionali e sotto continuo controllo veterinario, a condizione che sia fornita la garanzia che la materia prima sarà utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti, evitando ogni possibilità di contatto con altri prodotti non sterilizzati, e che non lascerà lo stabilimento nello stato originario, salvo casi di emergenza in cui essa verrà allora consegnata ad un impianto per la distruzione delle carcasse animali, sotto controllo di un veterinario ufficiale. Per l'importazione, devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni minime :

a) dal momento della spedizione verso il territorio comunitario, la materia prima deve essere chiusa in contenitori stagni e sigillati. Per i muscoli masseteri destinati al consumo umano, i cartoni, i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare la seguente dicitura : « Da usare esclusivamente per la produzione di prodotti a base di carne cotta ».

   Per il fegato, i muscoli masseteri, i polmoni o altre frattaglie destinati alla produzione di alimenti per animali domestici, i cartoni, i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare la seguente dicitura : « Da usare esclusivamente per la produzione di alimenti per animali ».

   In entrambi i casi i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario ;

b) dal luogo d'arrivo in territorio comunitario, la materia prima deve essere trasportata con contenitori o mezzi di trasporto stagni e debitamente sigillati verso uno stabilimento di trasformazione riconosciuto dalle autorità nazionali e sotto controllo veterinario permanente.

   Tuttavia, in caso di necessità, la materia prima può essere spedita temporaneamente ad un deposito frigorifero riconosciuto per tale scopo e posto sotto controllo veterinario permanente, purché siano rispettate le condizioni di cui sopra ;

c) non appena la materia prima è giunta nel territorio dello Stato membro di destinazione e prima della spedizione allo stabilimento di trasformazione riconosciuto, si deve inviare senza indugio al veterinario ufficiale locale una notifica preventiva di spedizione ;

d) durante il processo di fabbricazione la materia prima deve essere sterilizzata in scatole da conserva, in modo da raggiungere un valore Fc minimo di 3 ; il prodotto finito deve essere sottoposto ad un controllo veterinario da cui risulti che ha effettivamente raggiunto tale valore ;

e) i veicoli, i contenitori o gli altri mezzi di trasporto di cui alla lettera b), come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con la materia prima anteriormente alla sterilizzazione, devono essere puliti e disinfettati mentre gli imballaggi ed i condizionamenti devono essere distrutti in un inceneritore.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve essere notificata alle autorità competenti degli Stati membri attraverso i quali la materia prima deve transitare.

*Articolo 3*

Pur continuando a vietare la vaccinazione regolare contro l'afta epizootica sul loro territorio, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito, per le carni fresche disossate di bovini, ovini e caprini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), le carni fresche di bovini, ovini e caprini di cui allo stesso paragrafo, lettera b), e le frattaglie di cui allo stesso paragrafo, lettera d), sono autorizzati a mantenere le disposizioni da essi applicate alle importazioni di tali carni.

*Articolo 4*

La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole ed organi autorizzate dal paese di destinazione per la fabbricazione di prodotti farmaceutici.

*Articolo 5*

I certificati attualmente impiegati, eventualmente modificati in conformità delle disposizioni della presente decisione, possono essere utilizzati sino al 1° giugno 1992.

*Articolo 6*

La presente decisione deve essere riesaminata in funzione dell'evoluzione dell'afta epizootica nella Comunità e dei metodi di lotta contro questa malattia.

*Articolo 7*

La decisione 86/194/CEE è abrogata.

*Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO A*

## CERTIFICATO DI SANITÀ

**relativo a carni fresche (1) disossate, di bovini, ovini e caprini destinate alla Comunità economica europea**

Paese di destinazione : .....

Numero del certificato di salubrità (2) : .....

Paese esportatore : Argentina (escluse le province del Chaco e Formosa)

Ministero : .....

Dipartimento : .....

Riferimenti : .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni :**

Carni di .....
(specie animale)

Tipo dei pezzi (3) : .....

Tipo di imballaggio : .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi : .....

Peso netto : .....

II. **Provenienza delle carni :**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) macello(i) riconosciuto(i) :

.....

.....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) : .....

.....

.....

III. **Destinazione delle carni :**

Le carni sono spedite da : .....
(luogo di spedizione)

a : .....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4) : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

.....

(1) Carni fresche : tutte le parti di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
(2) Facoltativo.
(3) L'importazione delle carni fresche disossate di bovini, ovini e caprini è autorizzata soltanto dopo disossamento totale e previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.
(4) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di sanità :**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. le carni fresche disossate sopra descritte derivano :
   — da animali che hanno soggiornato in territorio argentino (escluse le province del Chaco e Formosa) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,
   — nel caso di bovini,
      i) da animali che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale (1),
      ii) da animali nati, allevati e macellati a sud della linea dei fiumi Barrancas e Colorado (1),
   — da animali provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,
   — da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,
   — da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE (nella sua versione più recente), effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica,
   — nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie, in conseguenza del manifestarsi di un caso di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti ;

2. le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale ;

3. le carni fresche disossate descritte qui sotto provengono da carcasse :
   — che hanno subito una maturazione a una temperatura ambiente superiore a + 2° C per almeno ventiquattro ore prima del disossamento,
   — e nelle quali, dopo maturazione e prima che le ossa siano lavate, il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi è stato registrato a meno di 6,0 in ciascun caso ;

4. ..... (2).

Timbro

.....
(firma del veterinario ufficiale)

.....
(nome del firmatario a lettere maiscole,
accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Eventuali condizioni suplementari.

*ALLEGATO B*

## CERTIFICATO DI SANITÀ

**relativo a carni fresche (1) che provengono dalle regioni dell'Argentina situate a sud del 42° parallelo, di bovini, ovini e caprini destinate alla Comunità economica europea**

Paese di destinazione : .....

Numero del certificato di salubrità (2) : .....

Paese esportatore : Argentina (a sud del 42° parallelo)

Ministero : .....

Dipartimento : .....

Riferimenti : .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni :**

Carni di (3) .....
(specie animale)

Tipo dei pezzi : .....

Tipo d'imballaggio : .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi : .....

Peso netto : .....

II. **Provenienza delle carni :**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) macello(i) riconosciuto(i) :

.....

.....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) : .....

.....

.....

III. **Destinazione delle carni :**

Le carni sono spedite da : .....
(luogo di spedizione)

a : .....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4) : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

.....

(1) Carni fresche : tutte le parti di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo quando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.

(3) L'importazione delle carni fresche di bovini, ovini e caprini è autorizzata soltanto se esse provengono da animali nati, allevati e macellati in Argentina a sud del 42° parallelo.

(4) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di sanità :**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. le carni fresche sopra descritte derivano :
   — da animali nati, allevati e macellati in regioni dell'Argentina situate a sud del 42° parallelo,
   — da animali provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,
   — da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,
   — da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica,
   — nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie, in conseguenza del manifestarsi di un caso di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti ;

2. le carni fresche provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale ;

3. le carni fresche disossate sopra descritte provengono da animali macellati tra il ..... e il ..... (date di macellazione) ;

4. ..... (1).

Timbro

Fatto a ....., il .....

.....

(firma del veterinario ufficiale)

.....

(nome del firmatario a lettere maiuscule, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

(1) Eventuali condizioni supplementari.

*ALLEGATO C*

## CERTIFICATO DI SANITÀ

**relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla Comunità economica europea**

Paese di destinazione : .....

Numero del certificato di salubrità (2) : .....

Paese esportatore : Argentina

Ministero : .....

Dipartimento : .....

Riferimenti : .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni :**

Carni di solipedi domestici

Tipo dei pezzi : .....

Tipo d'imballaggio : .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi : .....

Peso netto : .....

II. **Provenienza delle carni :**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) macello(i) riconosciuto(i) :

.....

.....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) : .....

.....

.....

III. **Destinazione delle carni :**

Le carni sono spedite da : .....
(luogo di spedizione)

a : .....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3) : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

.....

(1) Carni fresche : tutte le parti di solipedi domestici idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo quando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di sanità :**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio argentino per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

timbro

Fatto a ....., il .....

.....

(firma del veterinario ufficiale)

.....

(nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

*ALLEGATO D*

## CERTIFICATO DI SANITÀ

**relativo a frattaglie (1) di bovini autorizzate dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) della decisione 92/215/CEE (cuori, muscoli diaframmatici e lingue), destinate alla Comunità economica europea a fini di trasformazione**

Paese di destinazione : .....

Numero del certificato di sanità (2) : .....

Paese esportatore : Argentina (escluse le province del Chaco e Formosa)

Ministero : .....

Dipartimento : .....

Riferimenti : .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni** (1) :

Frattaglie di bovini

Tipo di frattaglie (cuori, muscoli diaframmatici e lingue) : .....

Tipo dell'imballaggio : .....

Numero degli imballaggi : .....

Peso netto : .....

II. **Provenienza delle frattaglie :**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) :

.....

.....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) : .....

.....

.....

III. **Destinazione delle frattaglie :**

Le frattaglie sono spedite da : .....
(luogo di spedizione)

a : .....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3) : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

.....

(1) Nelle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), possono essere importate solamente le seguenti frattaglie bovine : i cuori e i diaframmatici dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo e il grasso aderente sono stati completamente eliminati, le lingue con epitelio e senza ossa, né cartilagini né amigdale.

(2) Facoltativo.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di sanità :**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. le frattaglie sopra descritte derivano :
   — da bovini che hanno soggiornato in territorio argentino escluse le province del Chaco e Formosa per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,
   — da bovini :
      i) che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale (1),
      ii) nati, allevati e macellati a sud della linea dei fiumi Barrancas e Colorado (1),
   — da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,
   — da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,
   — da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE modificata da ultimo effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica ;

2. le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale ;

3. le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore ; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore ;

4. ..... (2).

Timbro

Fatto a ....., il .....

.....

(firma del veterinario ufficiale)

.....

(nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Eventuali condizioni supplementari.

*ALLEGATO E*

## CERTIFICATO DI SANITÀ

**relativo a frattaglie (1) di bovini autorizzate dall'articolo 2 della decisione 92/215/CEE destinate alla Comunità economica europea per la trasformazione**

Paese di destinazione : .....

Riferimento del certificato di salubrità (2) : .....

Paese esportatore : Argentina (escluse le province del Chaco e Formosa)

Ministero : .....

Dipartimento : .....

Riferimenti : .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle frattaglie** (1) :

Frattaglie di bovini : .....

Tipo di frattaglie : .....

Tipo d'imballaggio : .....

Numero degli imballaggi : .....

Peso netto : .....

II. **Provenienza delle frattaglie :**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) : .....

.....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) : .....

.....

.....

III. **Destinazione delle frattaglie :**

Le frattaglie sono spedite da : .....
(luogo di spedizione)

a : .....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3) : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario : stabilimenti approvati per la trasformazione delle carni per il consumo umano (4) in alimenti per animali domestici (4) : .....

.....

(1) Nelle condizioni previste all'articolo 2, si possono importare solamente le seguenti frattaglie bovine : i fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati eliminati completamente, secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 72/462/CEE, i muscoli masseteri interi incisi in conformità al paragrafo 41 (A) del capitolo VII dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE e dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati. Possono essere importati nelle condizioni previste all'articolo 2 anche i polmoni puliti di bovini destinati esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia, da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi, o i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente eliminati.

(2) Facoltativo.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Cancellare la dicitura inutile.

IV. **Attestato di sanità :**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. le frattaglie sopra descritte derivano :
   — da bovini che hanno soggiornato in territorio argentino (escluse le province del Chaco e Formosa) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,
   — da bovini :
      i) che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale (1),
      ii) nati, allevati e macellati a sud della linea dei fiumi Barrancas e Colorado (1).
   — da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,
   — da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,
   — da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica ;

2. le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti) effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale ;

3. le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore ; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore.

4. ..... (2).

Timbro

Fatto a ....., il .....

.....

(firma del veterinario ufficiale)

.....

(nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Eventuali condizioni supplementari.

*ALLEGATO F*

## CERTIFICATO DI SANITÀ

**relativo a frattaglie (1) di bovini autorizzate dall'articolo 2 della decisione 92/215/CEE destinate alla Comunità economica europea per la trasformazione**

Paese di destinazione : .....

Riferimento del certificato di salubrità (2) : .....

Paese esportatore : Argentina (escluse le province del Chaco e Formosa)

Ministero : .....

Dipartimento : .....

Riferimenti : .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle frattaglie** (1) :

Frattaglie di bovini : .....

Tipo di frattaglie : .....

Tipo d'imballaggio : .....

Numero degli imballaggi : .....

Peso netto : .....

II. **Provenienza delle frattaglie :**

Indirizzo(i) degli stabilimenti sottoposti al controllo delle competenti autorità veterinarie : .....

.....

.....

III. **Destinazione delle frattaglie :**

Le frattaglie sono spedite da : .....
(luogo di spedizione)

a : .....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3) : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario (stabilimenti approvati per la trasformazione delle carni in alimenti per animali domestici) : .....

.....

(1) Nelle condizioni previste all'articolo 2, si possono importare solamente le seguenti frattaglie bovine destinate esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia : i fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati eliminati completamente, secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 72/462/CEE e dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati. Possono essere importati nelle condizioni previste all'articolo 2 anche i polmoni puliti, da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi, o i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente eliminati.

(2) Facoltativo.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di sanità :**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. le frattaglie sopra descritte derivano :
   — da bovini che hanno soggiornato in territorio argentino (escluse le province del Chaco e Formosa) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,
   — da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale,
   — da bovini provenienti da allevamenti in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,
   — da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica ;
2. le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti) effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale ;
3. le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore ; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore ;
4. ..... (1).

Timbro

Fatto a ....., il .....

.....

(firma del veterinario ufficiale)

.....

(nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

(1) Eventuali condizioni supplementari.